



TRIBUNALE di TRANI
Sezione Civile
ORDINANZA

La Giudice

letti gli atti ed esaminata la documentazione, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 14.10.2025;

considerato, in ordine all'istanza, formulata [REDACTED], ai sensi dell'art. 648 c.p.c., volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in. 270/2025 che:

- secondo l'art. 648 c.p.c.: *“Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali”*;

- l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011);

- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;

- dunque, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa quando vi sia una prova adeguata del diritto vantato e, in particolare, quando la documentazione della fase sommaria abbia la valenza di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando venga integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi sia contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte;

osservato che

- in sede monitoria, [REDACTED] ha chiesto l'ingiunzione in questione nei confronti [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di € 189.094,00 rinveniente dall' inadempimento del contratto del contratto di mutuo fondiario del 25.10.2011 e dello scoperto di conto corrente n. 8189/2020, entrambi garantiti da fideiussione omnibus rilasciata [REDACTED] il 15.3.2006, oltre interessi sino al soddisfo;
- secondo quanto dedotto dalla stessa [REDACTED] nell'ambito del ricorso monitorio, essa si è resa cessionaria del credito in questione con contratto del 15.12.2019, dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla G.U., parte seconda, n. 161 del 2.1.2020;
- in sede di opposizione, i debitori hanno lamentato i seguenti profili di illegittimità del provvedimento opposto: 1. Carenza di legittimazione attiva per mancata prova dell'esistenza del contratto di cessione e mancata prova dell' iscrizione dell'elenco ex art. 106 tub; - inesistenza del contratto di garanzia, non prodotto in sede monitoria; - incertezza del credito preteso per plurime violazioni di legge relative ai contratti posti a fondamento della pretesa;

considerato che

la prova della cessione di un credito non è di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. In tali casi, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. Va, però, operato un doveroso distinguo: infatti, da un lato vi è l'ipotesi in cui è contestata l'esistenza stessa della cessione (id est del contratto di cessione) e, dall'altro, l'ipotesi dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ultima ipotesi, l' indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell' avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell' avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell' operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest' ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall' esatta individuazione dell' oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato

aspetto, le indicazioni contenute nell' avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, cfr. Cass., 5.4.2023 n. 9412). Nell'ipotesi in cui oggetto di specifica contestazione sia l'esistenza del contratto di cessione, è onere della cessionaria produrlo in giudizio non essendo sufficiente il solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

rilevato che

nel caso di specie, gli oppositori hanno specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e, a fronte di tale contestazione, la cessionaria non ha prodotto il ridetto contratto di cessione né ha allegato elementi, gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere esistente il suindicato contratto;

osservato, inoltre, che

gli oppositori hanno eccepito l'illegittimità di talune clausole del contratto di conto corrente bancario e del mutuo fondiario posti a fondamento della pretesa creditoria, il cui accoglimento comporterebbe non solo la compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria, bensì la sussistenza di un saldo creditore a favore del correntista/mutuatario;

ritenuto che

tali eccezioni meritino un approfondimento istruttorio e siano, allo stato, sufficiente a porre nel dubbio l'obbligazione dedotta (quanto meno con riferimento alla sua quantificazione) con il decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto, allora, che,

salvo l'approfondimento istruttorio nel prosieguo del giudizio, allo stato non sussistano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato che

deve essere esperito – dopo la delibazione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto compiuta con la presente ordinanza- il procedimento di mediazione, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari (ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e succ. modif.);

nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su materie per le quali è obbligatorio (come nel caso in esame) l'esperimento della mediazione, grava sul creditore opposto il relativo

onere, avendo questi l'interesse all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, a pena di revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. Unite, 18.9.2020 n. 19596);

P.Q.M.

- 1. rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;**
2. onera l'opposta di esperire il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, presentando la relativa domanda entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- 3 fissa per la verifica del suddetto adempimento e per le susseguenti determinazioni in ordine alle istanze istruttorie formulate l'udienza del 10.3.2026;
5. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Trani, 16/10/2025

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra